

emanata dal Gran Consiglio il 23 febbraio 1983<sup>1</sup>

ai sensi dell'art. 7 della legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni<sup>2</sup>, dell'art. 15 della costituzione cantonale e dell'art. 139 della legge d'introduzione al codice civile svizzero<sup>3</sup>

### **Art. 1 Ambito della protezione**

<sup>1</sup> Nel territorio stabilito contrattualmente del Parco nazionale svizzero, conforme ai contratti conclusi dalla Confederazione con i Comuni del Parco e con il Cantone dei Grigioni, la natura viene sottratta ad ogni influsso umano che esuli dagli intenti dell'istituzione del Parco e si lasciano la fauna e la flora svilupparsi in conformità alle loro leggi naturali. Sono autorizzati solo gli interventi che servono direttamente alla salvaguardia del Parco.

<sup>2</sup> Il Parco nazionale è a disposizione della scienza per le sue ricerche.

### **Art. 2 Sentieri e strade**

<sup>1</sup> Il Parco nazionale può essere percorso solo lungo i seguenti sentieri e strada marcati:

- a) S-chanf-A. Purchèr-Val Muschauns-F. Vai Sassa-Chamanna Cluozza,
- b) Chamanna Cluozza-Valletta-P. Quattervals,
- c) Sentiero di God Purchèr,
- d) A. Purchèr-F. Trupchun,
- e) Muot sainza Bon da ovest,
- f) Sentiero di V. Tantermoza fino alla capanna dei guardiani (Chamanna 1773),
- g) Zernez-II Pra per Murtaröl o per Kamm (2408) fino al P. 2579,
- h) Zernez-II Pra-Chamanna Cluozza-E Murtèr (2545-Praspöl-Strada dal Fuorn (Vallun Chafuol),
- i) Praspöl-Plan da l'Acqua-Punt Periv-Punt la Drossa o Punt dal Gal,
- k) Strada dal Fuorn-Zernez-II Fuorn-Val Mustair,
- l) Ova Spin-Champlonch-II Fuorn,
- m) Strada dal Fuorn P. 1805-Grimmels-Champlonch, o Vallun Chafuol P. 1766,
- n) Sentiero dalla Strada dal Fuorn P. 1805 per Margun Grimmels fino a P. 1776 sulla Strada dal Fuorn (Vallun Chafuol),
- o) Sentiero lungo la Strada dal Fuorn: Punt la Drossa-II Fuorn Val Chavagl-Stradin Buffalora (Casa cantoniera),
- p) Il Fuorn o Punt la Drossa-La Schera-A. Buffalora, con variante per Munt La Schera,
- q) Il Fuorn-Stabelchod-P. 2186-attraverso il culmine 2308 (sosta Margunet)-P. 2328-V. dal Botsch,
- r) Il Fuorn-V dal Botsch-F. Val dal Botsch (Val Plavna)-II Foss-Val Mingèr-Val S-charl,
- s)<sup>4</sup> Confine Parco nazionale Macun nord-est Lais d'Immez-biforcazione p. 2626-Fuorcletta da Barcli (P 2850) verso est sulla cresta verso il punto 2945 lungo il confine sud del Parco nazionale Macon,
- t)<sup>5</sup> Confine Parco nazionale Macun nord-est Lais d'Immez-biforcazione p. 2616-riva est Lai Gond-confine Parco nazionale Macun presso la punta nord del Lai Grond.

<sup>2</sup> Il Governo può modificare questo elenco d'intesa con la Commissione federale del Parco nazionale e i Comuni del Parco.

### **Art. 3 Entrata nel Parco di giovani e di società**

<sup>1</sup> Persone inferiori ai 15 anni non possono entrare nel Parco che in compagnia di adulti. Alle scuole e ai gruppi di giovani l'ingresso è accordato solo sotto la guida di un responsabile.

<sup>2</sup> Società e scuole comprendenti più di 20 persone devono annunciarsi alla direzione del Parco nella Casa del Parco

nazionale a Zernez prima di accedere all'areale del Parco.

#### **Art. 4 Divieto di caccia e pesca**

Nel territorio del Parco nazionale è vietato l'esercizio della caccia e della pesca.

#### **Art. 5 Altri divieti**

È inoltre vietato:

- a) fare fuochi e bivacchi, sostare tutta la notte in parcheggi, lasciare rifiuti, gettarli via, o soterrarli,
- b) uccidere, ferire o catturare animali di ogni specie e spaventarli con rumori, grida, cadute di sassi ecc.,
- c) asportare o danneggiare nidi, uova e covate,
- d) estirpare, strappare o danneggiare piante e funghi, specialmente cogliere fiori e bacche, tagliare e raccogliere legna, portare via sassi,
- e) far pascolare il bestiame,
- f) portare con sé dispositivi per la cattura di animali, per erborizzare e per pressare vegetali o simili,
- g) portare con sé o portare in braccio cani,
- h) eseguire fotografie a scopo commerciale.

#### **Art. 6 Eccezioni**

La Commissione federale del Parco nazionale può concedere eccezioni ai divieti degli articoli 2, 3 e 5. Essa emana un regolamento per la casa di Cluozza.

#### **Art. 7 Amministrazione del Parco**

<sup>1</sup> Il Parco nazionale è amministrato dalla Commissione federale del Parco nazionale, che esercita i diritti previsti. Si deve obbedire agli ordini degli organi di sorveglianza del Parco designati dalla Commissione federale del Parco nazionale.

<sup>2</sup> La Commissione federale del Parco nazionale provvede a rendere note in maniera adeguata le prescrizioni relative al Parco nazionale. I divieti di caccia e di pesca vengono pubblicati nelle prescrizioni d'esercizio del Governo.

#### **Art. 8<sup>6</sup> Disposizioni penali**

<sup>1</sup> <sup>7</sup>Le infrazioni all'articolo 2 capoverso 1, articolo 3 capoverso 1 e 2, articolo 4 e articolo 5 della presente ordinanza vengono punite con multa dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità ai sensi dell'articolo 8 della legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni, <sup>8</sup> se non sono applicabili altre disposizioni penali.

<sup>2</sup> <sup>9</sup>L'Ufficio di polizia è competente a emanare mandati penali con multa fino a 1000 franchi. In casi di poca importanza esso può limitarsi a una diffida.

<sup>3</sup> Gli organi di sorveglianza del Parco possono prelevare un deposito di multa ai sensi dell'articolo 73 LGP <sup>10</sup> da persone che contravvengono all'ordinanza. Esse trasmetteranno il deposito con una denuncia alla Divisione cantonale di Polizia.

<sup>4</sup> Gli organi di sorveglianza ritirano gli oggetti di cui i visitatori del Parco si sono impossessati contrariamente all'ordinanza. Tali oggetti devono essere consegnati all'amministrazione del Parco.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1983 dopo l'approvazione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, viene abrogata l'ordinanza per la protezione del Parco nazionale svizzero del 30 novembre 1961. <sup>11</sup>

#### **Note finali**

**1 M 20 set. 1982, 368; PGC 1982/83, 760**

**2 RS 454**

**3 Ora art. 111; CSC 210.100**

**4 Introduzione giusta DG 4 lug. 2000**

- 5 Introduzione giusta DG 4 lug. 2000
- 6 Testo giusta revisione tramite art. 1 cif. 9 dell'ordinanza del Gran Consiglio sull'adeguamento di atti legislativi emanati dal Gran Consiglio all'art. 6 cif. 1 CEDU e all'art. 98a OG
- 7 Approvato il 28 dic. 2001 dal Dipartimento federale per l'ambiente, i trasporti, l'energia e le comunicazioni con effetto retroattivo al 1° gen. 1996.
- 8 RS 454
- 9 Approvato il 28 dic. 2001 dal Dipartimento federale per l'ambiente, i trasporti, l'energia e le comunicazioni con effetto retroattivo al 1° gen. 1996.
- 10 CSC 350.000
- 11 RC 1962, 10